



COMUNE DI TRATALIAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Matteotti 15 - 09010

Codice fiscale 81001590926 - partita IVA 01228290928

telefono 0781/697023 - pec: protocollo@pec.comune.tratalias.su.it - e-mail: anagrafe@comune.tratalias.su.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Tratalias

OGGETTO: domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI.

Il sottoscritto/a , nato a il
 residente in Tratalias, via , tel./ cell. e-
mail/pec di professione

chiede

di essere iscritto/a all':

- Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise;
 Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello

All'uopo, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- a) di possedere i requisiti prescritti dalla legge 10 aprile 1951 n. 287 e sue m. e i.*
b) di essere cittadino/a italiano/a e godere dei diritti civili e politici;
c) di avere una buona condotta morale;
d) di avere un'età compresa tra 30 e 65 anni;
e) di essere residente nel Comune di Tratalias;
f) essere di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Tratalias;
g) di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della legge 287/51*;
h) di essere in possesso del titolo finale di studio di conseguito il presso .

chiede

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del documento di riconoscimento fronte/retro.

Tratalias, li.

IL RICHIEDENTE

Dichiara, altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.